CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0009147 - 02/10/2012 - USCITA
Allegati : 0

FM/COO:sc

Roma, 1 OTT. 2012

Spett. le
Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Pordenone
Largo San Giorgio, 7
33170 Pordenone

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 223/2012_Art. 4_D.lgs._139/2005_Incompatibilità_Ricercatore_universitario.

Si fa seguito alla richiesta di parere del 31 agosto nella quale l'Ordine chiede di sapere se versi in una situazione di incompatibilità con l'esercizio della professione l'iscritto all'albo che sia ricercatore universitario a tempo pieno dall'anno accademico 1999-2000 e, dal 2004, professore associato a tempo pieno, possa rimanere iscritto nella sezione Ordinaria dell'Albo qualora l'Università abbia autorizzato a svolgere le singole specifiche attività di consulenza.
In riferimento alla questione sollevata si precisa quanto segue.

Si osserva preliminarmente che il Decreto legislativo n. 139 del 28 giugno 2005, non stabilisce alcuna incompatibilità tra l'esercizio della professione e l'assunzione di incarichi di ricercatore universitario, facendo, tuttavia, divieto di esercitare l'attività professionale ai soggetti ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l'esercizio della libera professione[1].
È questo il caso dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni per i quali l'art. 53, co. 1, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, richiamando quanto disposto dall'art. 60 del D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957, sancisce, in via generale, il divieto di cumulo con l'esercizio di attività professionale[2]. Tale limitazione ha subìto, tuttavia, una deroga nel caso di dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a

---

[1] Vd. art. 4, co. 3, D.lgs. n. 139 del 28 giugno 2005:
"L'iscrizione nell'Albo non è consentita a tutti i soggetti ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l'esercizio della libera professione".

[2] Art. 53, co. 1, D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165:
"1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina".
Vd. anche l'art. 60 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957:
"L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente".

tempo parziale[3]. L'art. 1, comma 56 e 56-*bis*, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, infatti, a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 189/2001, rimodulando il sistema delle incompatibilità, ha stabilito la compatibilità dell'iscrizione in un albo professionale con lo *status* di dipendente pubblico in regime di part-time. Ciò detto, si evidenzia ancora che, con specifico riferimento all'ufficio di ricercatore universitario, sono previsti regimi di incompatibilità differenziati a seconda che il ricercatore abbia conseguito o meno la conferma e che abbia conseguentemente optato per il regime a tempo pieno ovvero a tempo definito. In particolare, l'art. 1, co. 3, del Decreto legge n. 57 del 2 marzo 1987 (convertito in legge con modificazioni dalla Legge n. 158 del 22 aprile 1987) prevede, in via generale, che il ricercatore non confermato non possa svolgere attività libero professionali connesse alla iscrizione ad albi professionali, esterne alle attività proprie o convenzionate della struttura di appartenenza. Per i ricercatori confermati, invece, la disciplina delle incompatibilità muta a seconda che questi abbiano optato o meno per il regime a tempo pieno o per il regime a tempo definito. Infatti, ai sensi del successivo co. 5-*bis*, del citato art. 1, solo i ricercatori confermati in regime a tempo definito possono svolgere attività professionali. Analogamente, per quanto riguarda l'ufficio di docente universitario, l'art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 ha previsto un regime di incompatibilità con l'esercizio dell'attività professionale laddove tale ufficio sia svolto in regime di tempo pieno[4]. A conferma di tale interpretazione del combinato disposto dagli co. 3 e 5 *bis* dell'art. 1 del D.l. n. 57/1987, si segnala che le Sezioni Unite della Cassazione Civile, con sentenza n. 389 dell'11 gennaio 2011, hanno affermato che per i ricercatori confermati e per i professori universitari, l'incompatibilità allo svolgimento di attività libero-professionali deve ritenersi esclusa "*solo in caso di opzione per il tempo definito, mentre sussiste in caso di opzione per il tempo pieno*"[5]. Ciò detto, l'art. 6, del Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, nel confermare l'incompatibilità tra l'ufficio di ricercatore universitario in regime a tempo pieno e lo svolgimento di attività libero-professionali[6], contiene, peraltro, una norma di liberalizzazione degli incarichi esterni consentendo[7] in particolare:

---

[3] L'art. 1, co. 56, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 dispone che "*le disposizioni di legge e di regolamento che vietano l'iscrizione in albi professionali non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno*".
Il comma *56 bis* del citato articolo 1, aggiunto dall'art. 6 del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, *precisa inoltre che "sono abrogate le disposizioni che vietano l'iscrizione ad albi e l'esercizio di attività professionali per i soggetti di cui al comma 56 ...*".

[4] La disciplina prevista dall'art. 11 del DPR n. 382/1980 per i professori universitari ordinari è applicabile, ai sensi dell'art. 22, co. 1, del medesimo provvedimento, anche ai professori associati.

[5] La Suprema Corte ha, infatti, precisato che l'interpretazione dell'art. 1 del D.l. n. 57/1987, per quanto riguarda l'incompatibilità all'iscrizione ad albi professionali, va compiuta nel quadro sistematico del complesso normativo nel quale la norma s'inserisce e, in particolare, con riferimento al D.P.R. n. 382/1980 (recante riordinamento della docenza universitaria). In particolare nella sentenza in evidenza, si è precisato che, seppur non espressamente indicata, l'incompatibilità con l'esercizio di attività libero-professionali, laddove il ricercatore universitario sia confermato a "tempo pieno", risulta dal disposto del comma 5-*bis*, che fa esplicito riferimento all'esercizio, entro il termine ivi prescritto, dell'opzione fra "tempo pieno" e "tempo definito" per ottenere la sanatoria delle "*pregresse situazioni d'incompatibilità con l'ufficio di ricercatore, previste dal D.P.R. n. 382 del 1980, art. 34*". Come evidenziato nella sentenza, infatti, <<*detta norma, infatti, con la sua statuizione, manifesta in modo univoco la "voluntas legis" di considerare solo in caso di opzione per il "tempo definito" l'esercizio professionale compatibile con la qualifica di "ricercatore confermato" e l'eventuale situazione d'incompatibilità sanabile. Così esplicitando che il legislatore, nel prevedere anche per i ricercatori confermati, come già per i professori universitari, la possibilità di opzione per un regime di tempo definito,* ***ha legiferato in proposito considerando coessenziale al regime del "tempo pieno", anche per i ricercatori universitari in armonia sistematica con quanto stabilito dal D.P.R. n. 382 del 1980, art. 11, per i professori universitari - l'incompatibilità con l'esercizio di attività libero - professionali. Deve pertanto ritenersi che anche per i ricercatori confermati, come per i professori universitari, l'incompatibilità allo svolgimento di attività libero - professionali sia esclusa solo in caso di opzione per il tempo definito, mentre sussiste in caso di opzione per il tempo pieno.***>>

[6] Vd. art. 6, co. 9, della L. n. 240/2010.

[7] Vd. art. 6, co. 10, l. cit.:
"*10. I professori e i ricercatori a tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, possono svolgere liberamente, anche con retribuzione, attività di valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attività di collaborazione scientifica e di consulenza, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicistiche ed editoriali. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono altresì svolgere, previa*

- lo svolgimento, senza autorizzazione, di una serie di attività oltre i limiti previsti dall'art. 53, co. 6, del D.lgs. n. 165/2001, quali attività di valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attività di collaborazione scientifica e di consulenza, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicistiche ed editoriali;
- lo svolgimento, previa autorizzazione del Rettore, di funzioni didattiche e di ricerca, nonché di compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l'università di appartenenza, a condizione comunque che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'università di appartenenza.

Come può osservarsi, dunque, nel caso di ufficio di ricercatore ovvero di docente universitario a tempo pieno possono essere autorizzate esclusivamente singole e specifiche attività di consulenza esterna, rimanendo in ogni caso precluso l'esercizio di attività libero-professionale. Tale divieto è stato, peraltro recentemente ribadito anche dal giudice amministrativo[8].

Alla luce di tali indicazioni si ritiene, pertanto, che, nel caso prospettato, l'iscritto, professore associato a tempo pieno, non possa rimanere iscritto nell'Albo.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale f.f.
Francesca Maione

---

autorizzazione del rettore, funzioni didattiche e di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l'università di appartenenza, a condizione comunque che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'università di appartenenza."

[8] Vd. Sentenza della Corte dei conti di Bolzano, emessa nel corso di settembre 2012, in fase di pubblicazione (vd. news http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/ocr/2012091222593783.txt).